

# **Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)**

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari della misura
- Art. 4 soggetti attuatori della misura
- Art. 5 modalità attuative della sperimentazione
- Art. 6 monitoraggio e valutazione
- Art. 7 entrata in vigore

## **art. 1** oggetto e finalità

**1.** Il presente regolamento definisce i soggetti beneficiari e le modalità attuative, della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

## **art. 2** definizioni

- 1.** Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a) per disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia.

## **art. 3** soggetti beneficiari della misura

- 1.** La misura sperimentale di cui al presente regolamento è finalizzata alla ricollocazione di soggetti che, alla data di sottoscrizione del Piano di Azione Individuale di cui all'articolo 5, comma 3, posseggano tutti i seguenti requisiti:
- a) essere disoccupati;
  - b) essere residenti sul territorio regionale;
  - c) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore manifatturiero sull'intero territorio regionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale:
    - 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di

mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

d) non rientrare fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

## **art. 4** soggetti attuatori della misura

1. La misura sperimentale di cui al presente regolamento è attuata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro in collaborazione con i soggetti accreditati di cui all'articolo 24 della legge regionale 18/2005.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione della sperimentazione.

## **art. 5** modalità attuative della sperimentazione

1. Tenuto conto della natura sperimentale della misura di cui al presente regolamento, delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura medesima e delle risultanze emergenti dall'analisi del mercato del lavoro regionale da parte dell'Area Agenzia regionale per il lavoro, sentito il Tavolo regionale di Concertazione con deliberazione della Giunta regionale sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, aventi i requisiti di cui all'articolo 3, interessati dalla sperimentazione.

2. La misura sperimentale di cui al comma 1 prevede la realizzazione delle seguenti attività:

a) attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;

b) attività formative, se ritenute necessarie all'esito della realizzazione delle attività di cui alla lettera a);

c) attività di accompagnamento intensivo al lavoro.

3. Le attività di cui al comma 2 sono puntualmente declinate nel Piano di Azione Individuale sottoscritto congiuntamente da ciascun soggetto da ricollocare e dai soggetti attuatori della misura.

4. Ciascun soggetto può essere preso in carico, nell'ambito della presente sperimentazione, esclusivamente una volta.

**5.** Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono remunerate subordinatamente all'avvenuta ricollocazione del soggetto preso in carico. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo assume rilievo esclusivamente l'avvenuta ricollocazione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del Piano di Azione Individuale di cui al comma 3, del soggetto preso in carico, con le seguenti tipologie contrattuali, anche in somministrazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi. Non assume rilievo la ricollocazione avvenuta con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

**6.** Il termine entro cui deve essere avvenuta la ricollocazione ai sensi del comma 5 è sospeso per un periodo massimo di sei mesi qualora il Piano di Azione Individuale, di cui al comma 3, preveda la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera b).

**7.** Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di profilazione dei soggetti da ricollocare secondo la difficoltà di ricollocazione dei soggetti medesimi.

**8.** Ai fini di quanto previsto dal comma 5:

a) il computo della durata del rapporto di lavoro è effettuato ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile;

b) l'attivazione del rapporto di lavoro è rilevata dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti ovvero, in via sussidiaria, dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro conformemente alla normativa vigente in materia.

## **art. 6** monitoraggio e valutazione

**1.** L'Area Agenzia regionale per il lavoro provvede al monitoraggio e al controllo della sperimentazione di cui al presente regolamento.

**2.** Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro sono definite le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività di cui al comma 1.

## **art. 7** entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE